



**Tribunale di Treviso**

Seconda Sezione Civile

R.G. N. 34/ [REDACTED]

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -**

Il Giudice, dott. [REDACTED]

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in

data [REDACTED] da [REDACTED]

[REDACTED] ) ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L-

3/2012;

**rilevato che:**

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in [REDACTED]

- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi

degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**ritenuto che** il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista

nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 1.185,00 mensili al netto delle eventuali imposte quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo (tale importo potrà essere rivisto su istanza del debitore o del liquidatore al mutare delle condizioni personali e/o familiari e per l'eventuale necessità di locazione di una nuova abitazione); quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

- in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, ordinanza di assegnazione [REDACTED] emessa dal GE del Tribunale di Treviso a conclusione della procedura esecutiva presso terzi ( proc. 563/2020) a favore del creditore [REDACTED] è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione [REDACTED]  
[REDACTED]

nomina liquidatore il dott. [REDACTED], professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di E. 1.185,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

dichiara la non opponibilità dell'ordinanza di assegnazione [REDACTED] emessa dal GE del Tribunale di Treviso a conclusione della procedura esecutiva presso terzi ( proc. 563/2020) a favore del creditore [REDACTED], con la conseguenza che non potrà più essere operato il relativo prelievo sullo stipendio del debitore.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il

presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di **giorni 10** dalla comunicazione.

Treviso, li [REDACTED]

Il Giudice  
[REDACTED]